

LINEE GUIDA TRIBUNALE DI RAVENNA

UDIENZE NEL PERIODO DAL 16.4.2020 AL 30.6.2020

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* ed il DPCM 9 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*;

Preso atto della Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e della Circolare del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna;

Viste le linee guida impartite dal CSM agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 con delibera 186/VV/2020;

Rilevato che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha abrogato (al comma 22) gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 e, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l'emergenza sanitaria incorso, ha ridefinito i termini delle fasi già individuate dal precedente decreto;

Considerato, in particolare, che sulla base dell'art. 83 del citato D.L. è possibile individuare - nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - due nuove, e distinte, fasi:

- la **prima fase**, dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020 per la quale si è già disposto con proprio Decreto n.31/2020
- la **seconda fase**, dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020, nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni; invero, a norma dell'art. 83, comma 6 del D.L. citato, i dirigenti degli uffici giudiziari, *“sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati”* nonché *“..... d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”*,

Considerato che nell'ambito di tali indicazioni debbono, pertanto essere adottate *“le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* (comma 6) e in particolare, essere anche assunte **tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7**, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il *“rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”*;

Evidenziato, inoltre, che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti da una **duplice esigenza**: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali (cfr. relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020);

Evidenziato e apprezzato il **meritevole sforzo profuso** dai magistrati, dall'avvocatura e dal personale amministrativo per conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio della giustizia, mantenendo quei presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini;

Ritenuto che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali, ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nella indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 (*"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*), che ha, in particolare, al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al **lavoro agile**, alla **flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa**, nonché a **strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro** (sistemi di videoconferenza e *call conference*);

Ritenuto che la predetta esigenza è posta a fondamento anche dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

Rilevato, tuttavia, che allo stato, risulta che il **personale amministrativo** non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

Ritenuto che le predette difficoltà non potranno non essere attentamente valutate nella gestione di questa seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

Ritenuta che le presenti linee guida tenuto conto della continua evoluzione della emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi normativi potranno subire adattamenti e correzioni;

tutto ciò premesso

previa interlocuzione con

- l'autorità sanitaria regionale nella persona delegata dott.ssa Raffaella Angelini, Direttore Dipartimento sanità Pubblica Azienda USL Romagna
- il Presidente della Corte d'Appello di Bologna e il Procuratore Generale di Bologna
- il Procuratore della Repubblica di Ravenna
- il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna
- il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Ravenna

INVITA

i magistrati dell' Ufficio, ai sensi dell'art. art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020 che per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile 2020 – 30 giugno 2020, a seguire le seguenti vincolanti indicazioni.

SETTORE CIVILE:

- a) **disporre i rinvii** delle udienze civili con provvedimenti telematici e non cartacei, utilizzando, salvo personalizzazioni necessarie, i modelli di differimento già predisposti dalla STO e disponibili sulla rete intranet del CSM nell'area dedicata all'emergenza COVID 19, nonché a valutare l'opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde **evitare ulteriori** rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria;
- b) **promuovere** per le **udienze civili che non possono essere differite** ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo **svolgimento mediante collegamenti da remoto**, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA;
- c) **promuovere**, altresì, lo svolgimento delle **udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti** e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell'art. 83 cit. (**udienze a c.d. trattazione scritta**);
- d) **svolgere** da remoto le **camere di consiglio**, quale logica prosecuzione delle udienze - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi – mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (per es. l'applicativo 'Microsoft Teams'), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio ed evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;
- e) **emettere** la **“dichiarazione di urgenza”**, in relazione ai procedimenti civili *“la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”* ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, valutando la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione a quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad

opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo;

f) incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse.

Auspica e si rende disponibile per le finalità di cui alle lettere b) e c) a sottoscrivere un **protocollo** con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta dovendo diversamente valere le modalità indicate successivamente nelle presenti linee guida.

SETTORE PENALE:

a) ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio; laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomanda di suggerire modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale; nonché a valutare l'opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde **evitare ulteriori** rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria;

b) promuovere per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, lo svolgimento delle stesse mediante **collegamenti da remoto** tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA seguendo il **Protocollo** sottoscritto unitamente al Procuratore della Repubblica con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e con il presidente della Camera Penale della Romagna in data 31.3.2020, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo

c) valutare l'opportunità di rinviare le Corti di assise, e, in ogni caso, a svolgerle secondo modalità da remoto secondo il citato protocollo tenendo conto del fatto che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare, tanto alla camera di consiglio quanto all'udienza, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito *link*;

d) incentivare, mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) anche degli atti urgenti, redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa, tra uffici giudicanti ed uffici requirenti. In questo caso sarà trasmessa una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile.

INVITA, INOLTRE, I MAGISTRATI DI ENTRAMBI I SETTORI

a) **ad assumere i sopradetti provvedimenti di rinvio tempestivamente** (anche prima del 15 aprile 2020)e, con particolare riguardo al settore penale, in funzione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 83, ovvero della sospensione, fino al 30 giugno 2020, del corso della prescrizione nonché dei termini di cui agli artt. 303, 308, 309 comma 9, 311 commi 5 e 5-bis, e 324 comma 7 del codice di procedura penale ed agli artt. 24 comma 2 e 27 comma 6 del D.lgs. 6.9.2011 n. 159; ciò anche tenuto conto della peculiarità della situazione del personale amministrativo nella attuale contingenza, che non può attendere agli adempimenti da remoto;

b) **ad individuare** tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.

INDICAZIONE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Considerato che nella situazione concreta del Tribunale di Ravenna non appare necessario intervenire, allo stato, con misure particolari al fine di modificare l'organizzazione dei presidi per attività essenziali, ovvero l'utilizzo del lavoro agile (da remoto o valorizzando altre forme di flessibilità) come modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria, appare, comunque, opportuno precisare che **i magistrati non impegnati nei turni**, se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione.

Considerata, inoltre, la riduzione delle attività giudiziarie si **invitano i magistrati a formulare** le domande relative al **godimento di ferie arretrate e a comunicare** il numero di giorni di ferie, maturate e non godute nell'anno 2019 o anche in anni precedenti, eccedente i 20 giorni, al fine di predisporre **progetti di smaltimento** delle medesime nell'attuale fase di riduzione dell'attività.

TUTTO CIÒ PREMESSO

al fine di rendere ancora più chiara la concreta applicazione delle suddette linee guida specifica quanto segue:

UDIENZE CIVILI

CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO

1. Le cause civili di entrambe le aree del contenzioso civile ordinario SARANNO RINVIATE D'UFFICIO A DOPO IL 30.6.2020 nel caso in cui:

a. debba essere celebrata la prima udienza di comparizione sia nei procedimenti ordinari sia nei procedimenti ex art. 702 bis, salvo valutare specifiche successive istanze che giustifichino la trattazione cartolare (es. provvisoria esecuzione): in tali casi il giudice provvederà alla fissazione dell'udienza e alla sua trattazione cartolare;

b. debba essere svolta l'escussione di testimoni o interrogatorio formale o, in ogni altra ipotesi, di comparizione personale delle parti;

c. debba essere conferito l'incarico al CTU salvo la possibilità di procedere allo stesso mediante modalità telematiche in ragione di rappresentate esigenze di urgenza

2. Le cause civili di entrambe le aree del contenzioso civile ordinario VERRANNO TRATTATE OVE

a) ricomprese nella lettera a) dell'art. 83 comma 3 DL 18/2020 – salvo quelle istruttorie da rinviare comunque a dopo il 30 giugno 2020 –

b) per le quali vi sia stata istanza motivata di urgenza della trattazione condivisa dal presidente o dal giudice.

ovvero ancorchè non rientranti tra quelle sopra indicate **se risulta**

c) **già fissata la prima udienze di trattazione ex 183 c.p.c.** e il convenuto si sia già costituito venti giorni prima dell'udienza ovvero dieci giorni prima nel caso di procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.: in tali casi **a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare** verrà assegnato ai difensori delle parti un termine unico per il deposito di brevi note scritte, nelle quali i difensori segnaleranno al giudice le eventuali questioni ex art. 183 primo comma c.p.c.; parte attrice potrà proporre le domande ed eccezioni conseguenti a riconvenzionali od eccezioni del convenuto; le parti potranno precisare e modificare le domande eccezioni e conclusioni ex art. 183 quinto comma c.p.c. e richiedere i termini per memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.; il giudice con successivo provvedimento, salva l'adozione dei provvedimenti ex art. 183 primo comma e la richiesta di chiarimenti ex 183 quarto comma, assegnerà, se richiesto, i termini ex 183 c.p.c. specificando la relativa decorrenza o comunque adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione della causa;

d) **già fissata udienza di precisazione delle conclusioni** e, in quel caso, **il giudice disporrà la trattazione cartolare** e i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni entro la data dell'udienza già fissata e il giudice specificherà, ove necessario, la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche e valuterà se dimezzare i termini. Sarebbe auspicabile che gli stessi difensori acconsentano, preventivamente, all'eventuale riduzione dei termini.

e) **già fissata udienza per l'ammissione delle prove e siano decorsi i termini di cui all'art. 183 cpc 6 comma cpc**; in tali casi con il provvedimento con cui **il giudice disporrà la trattazione cartolare** verrà assegnato alle parti un termine unico per il deposito di brevi note scritte in replica alla terza memoria di controparte e in cui potrà essere segnalata, eventualmente, la richiesta al giudice di trattazione dell'udienza nelle forme ordinarie ma con rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 precisandone le specifiche ragioni. Diversamente, scaduto il termine assegnato, il

giudice, esaminate le memorie e le note depositate, deciderà sulle istanze istruttorie, emettendo i provvedimenti per la prosecuzione della causa. Resta salva la possibilità per i difensori di richiedere un rinvio ad una data successiva al 30.6.2020.

- f) **già fissata o da fissare** udienza per l'approvazione del progetto di divisione o per il recepimento di un accordo raggiunto all'esito di un pregresso tentativo di conciliazione o su istanza presentata dalle parti
- g) **già fissata udienza a seguito di rinvio ex art. 181 e/o 309 c.p.c.:** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare a seguito della mancata comparizione delle parti alla precedente udienza, i difensori delle parti depositeranno, entro la data fissata per l'udienza, brevi note scritte con le quali formuleranno le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti; in caso di mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 13,00 del giorno fissato (o comunque in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare), l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti ed il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del giudizio, salvo solo il reclamo ex 178 c.p.c.;
- h) **già fissata udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.:** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare i difensori provvederanno entro dieci giorni prima dell'udienza al deposito di brevi note scritte (e se del caso entro tre giorni a note di replica) , formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate e rinunciando espressamente alla discussione orale e a presenziare alla lettura della sentenza; il giudice depositerà sentenza fuori udienza nel giorno indicato per la trattazione della causa dando atto della trattazione cartolare.

Le udienze relative alle cause rientranti tra quelle di cui al sopraindicato punto 2) saranno svolte preferibilmente, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) previ opportuni provvedimenti tesi a regolare il contraddittorio e solo in via residuale su richiesta dei difensori e se ritenuto necessario dal giudice, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) con l'impiego della piattaforma Microsoft Teams;

Per lo svolgimento dell'udienza secondo la modalità prevista dalla lett. f) è auspicabile la sottoscrizione di un protocollo con il COA sostituibile nell'immediato da un'intesa con i singoli difensori di ciascun procedimento circa le concrete modalità attuative e organizzative di tali udienze da remoto. L'intesa si considera raggiunta se le modalità contenute nel decreto di fissazione dell'udienza non siano seguite da diversa istanza della parte o del suo difensore.

Lo svolgimento dell'udienza deve, in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (queste ultime soltanto se indispensabile).

Allo stesso modo potranno essere trattate le udienze già fissate per il conferimento di incarico al C.T.U., previa intesa con il consulente tecnico, mediante giuramento in via telematica con predisposizione di un apposito verbale contenente il quesito e la formula di impegno che il CTU dovrà ridepositare telematicamente entro un termine non superiore a 7 gg..

Per lo svolgimento dell'udienza secondo la modalità prevista dalla lett. h) è necessaria la comunicazione ai difensori con invito all'eventuale deposito di note entro 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza il cui verbale dovrà dare atto dello svolgimento secondo detta modalità.

CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO

In generale può essere richiamato in quanto compatibile tutto quanto già indicato per il settore civile ordinario.

Per quanto riguarda le specificità delle udienze nelle materie del lavoro e della previdenza potranno essere adottati i seguenti provvedimenti ai sensi dei commi 6° e 7° dell'art. 83:

1) la svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno essere effettuate (in presenza di un protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o previa intesa con i singoli difensori di ciascun procedimento, circa le concrete modalità attuative e organizzative di tali udienze) mediante collegamenti da remoto già individuati e regolati con provvedimento del DGSIA del Ministero della Giustizia mediante l'utilizzo dell'applicazione MICROSOFT TEAMS, modalità che è già stata collaudata nel periodo dei rinvii di udienza dando esito positivo;

2) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potrà essere effettuata mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nonché di un termine a difesa, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

3) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 ; in questo caso i difensori potranno evidenziare al giudice le ragioni che, ai sensi del 3° comma, escludono il rinvio e, in presenza di riscontro positivo del giudice, i fascicoli verranno trattati nel periodo 15 aprile 2020 - 16 giugno 2020.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CONTENZIOSO IN MATERIA DI FAMIGLIA

Per quanto riguarda le cause in materia di famiglia iscritte al contenzioso ordinario (separazioni, divorzi, accertamenti giudiziali di paternità, disconoscimenti, mutamenti di sesso...) si applicheranno le direttive relative al contenzioso ordinario con la precisazione che **saranno inoltre trattate le prime udienze, comprese le prime udienze dinanzi al giudice istruttore dopo l'udienza presidenziale per le quali si sia già regolarmente formato il contraddittorio con la costituzione dei convenuti e le udienze fissate per l'acquisizione di informative e relazioni dei Servizi sociali.**

Resta fermo che per quanto riguarda i giudizi in materia di famiglia e persona saranno sempre trattati quelli :

1. di cui alla lettera a) dell'art. 83 comma 3 DL 18/2020 (ad es. adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; i procedimenti riguardanti minori allontanati dalla famiglia e riguardanti situazioni di grave pregiudizio; i procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona, quelli ai sensi dell'art. 336, 3° coc.c; le “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari”)
2. dichiarate urgenti dal presidente del tribunale o dai giudici istruttori (salvo quelle fissate per l'espletamento di prove orali istruttorie, da rinviare comunque a dopo il 30 giugno 2020);
3. dichiarate urgenti su specifica segnalazione dei difensori.
4. quelli che si svolgono secondo il rito camerale ovvero trattati con il rito contenzioso dopo l'udienza presidenziale salvi i casi in cui il giudice ne ritenga opportuno il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 (ad es. ove ravvisi l'opportunità di esperire un tentativo di conciliazione alla presenza delle parti personalmente o si tratti di questioni la cui trattazione può essere differita)
5. i procedimenti ex art. 337 ss c.c. e i procedimenti di modifica delle condizioni e di separazione **congiunti**

Salvo casi eccezionali, tutte le udienze saranno, sempre tenute:

a. **preferibilmente**, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) previa comunicazione ai difensori, con invito all'eventuale scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni entro 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza il cui verbale dovrà dare atto dello svolgimento secondo detta modalità. Trattasi sostanzialmente di “note d'udienza”, che dovranno consistere in atti estremamente sintetici, di breve repliche se indispensabili o talora di mero richiamo o di conferma del ricorso nel caso sub 5), allorquando siano già stati concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c.).

Il giudice darà atto all'udienza fissata di quanto pervenuto e provvederà senza la presenza delle parti, anche fuori udienza;

b. in subordine, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) con l'impiego della piattaforma Microsoft Teams, ma ciò soltanto all'esito dell'auspicata sottoscrizione con il COA di un protocollo oppure su specifica intesa con i difensori, che sarà considerata raggiunta se le modalità contenute nel decreto di fissazione dell'udienza non siano seguite da diversa istanza della parte o del suo difensore.

Lo svolgimento dell'udienza avverrà, in ogni caso, come per il civile ordinario, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (queste ultime soltanto se indispensabile).

Le parti potranno segnalare i casi per i quali è necessaria un'urgente trattazione, motivandone le ragioni, come pure segnalare la richiesta o l'opportunità di un rinvio a data successiva al 30 giugno 2020: a tale

fine gli avvocati sono invitati a depositare tempestivamente eventuali richieste di trattazione urgente o di rinvio onde consentire l'ordinata fissazione delle cause e dei rinvii, nel massimo spirito di responsabilità e collaborazione.

In via del tutto eccezionale, le cause di carattere urgente, per le quali non sia possibile svolgere l'udienza con modalità da remoto o letterale verrà svolta con la presenza delle parti, in aula 13 o 14, udienza che sarà trattata dal giudice relatore, senza assistenza di cancelleria, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020 e con l'utilizzo dei presidi sanitari previsti (mascherina e guanti); ciò varrà in particolare nel caso in cui sarà indispensabile acquisire deposizioni di informatori, consulenti, operatori dei Servizi sociali, la cui ammissione sarà rigorosamente valutata.

Per i procedimenti rinviati a data successiva al 30.06.2020 il giudice avrà cura di calendarizzare, ove possibile, anche qualche udienza straordinaria nel mese di luglio 2020, ovvero dal 10 settembre 2020 in avanti.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI TUTELE CURATELE E ADS

A decorrere dal 15 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020:

- a. sarà consentito il deposito, **da parte di privati**, di atti ed istanze concernenti procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, solo per i casi in cui siano dedotte motivate circostanze fondanti l'urgenza di provvedere. Il deposito di tali atti ed istanze avverrà presso lo Sportello Giustizia situato all'ingresso del Tribunale ove si potrà contattare un addetto alla ricezione tramite comunicazione telefonica;
- b. sarà consentito agli **avvocati** il deposito di tutti gli atti ed istanze tramite PCT;
- c. **l'esame diretto** dell'amministrando, dell'interdicendo o dell'inabilitando **sarà, di regola, rinviato a data successiva al 30.6.2020**, salvo i casi in cui sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità e sempre che l'esame diretto dell'interessato non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- d. **nei suddetti procedimenti il giudice tutelare**, in ogni caso, qualora ne sussista la necessità e nei casi in cui venga dedotta e documentata una situazione di effettiva urgenza per la quale sia necessario adottare provvedimenti indispensabili per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, **procederà alla nomina** del tutore, curatore o dell'amministratore di sostegno **in via provvisoria**, indicando gli atti che è autorizzato a compiere. La valutazione dell'urgenza idonea a giustificare la nomina di un amministratore provvisorio sarà effettuata in maniera meno rigorosa al fine di consentire l'apertura della procedura a tutela del beneficiario.

e. gli avvocati, nominati amministratori di sostegno in via provvisoria ed urgente, presteranno il giuramento di rito per iscritto, ai sensi dell'art. 411 c.c. e 349 c.c., tramite il PCT ed attesteranno la conformità della copia analogica al corrispondente decreto di nomina in via provvisoria ed urgente in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico;

f. gli amministratori di sostegno nominati in via provvisoria ed urgente, non abilitati all'utilizzo del PCT, saranno esonerati provvisoriamente dal giuramento ai sensi degli artt. 361 e 411, u.c., in relazione alla urgenza insita nella emergenza epidemiologica da COVID-19 e si intenderanno immessi nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in via provvisoria ed urgente sulla base della copia conforme del provvedimento che ritireranno presso lo Sportello giustizia all'ingresso del Tribunale con le medesime modalità valide per il deposito degli atti. **Il giudice raccoglierà il giuramento in data successiva al 15 maggio avendo cura di fissare specifica udienza.**

g. Ove il giudice intenda da subito raccogliere il giuramento dell'amministratore nel decreto di nomina emesso in via provvisoria, che la Cancelleria comunicherà all'amministratore avendo cura di acquisirne il numero di telefono, verranno specificate data e ora dell'udienza, indicando che la stessa si terrà con modalità videochiamata. In questo caso il giudice raccoglierà il giuramento redigendo il verbale con modalità telematica. Si procederà analogamente anche per quanto concerne il giuramento del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato.

Ove non sia possibile utilizzare la modalità da remoto appena indicata, il giuramento verrà raccolto nel corso di un'udienza tenuta dal Giudice Tutelare, in aula 13 o aula 14 senza assistenza di cancelleria, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste dall'art. 83, comma sesto D.L. 18/2020 e con l'utilizzo dei presidi sanitari previsti (mascherina e guanti)

h. i colloqui del Giudice Tutelare con amministratori di sostegno, tutori, curatori ed altri soggetti interessati (assistenti sociali, medici, parenti dei beneficiari ecc.) **sono, normalmente, sospesi sino al 30 giugno 2020. Eventuali urgenze** dovranno essere rappresentate con istanza scritta da depositarsi in via telematica o, da parte dei privati, presso lo Sportello Giustizia ove è istituito un presidio di cancelleria, che provvederà a metterla in visione al magistrato che, ove ritenuto, si metterà in contatto, anche telefonico, con l'istante.

CAUTELARI E PROCEDIMENTI URGENTI DI COMPETENZA DEL GT

Continueranno ad essere oggetto di trattazione:

a. i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35, legge n.

833/1978; continuerà, pertanto, ad essere assicurata la ricezione dei provvedimenti ed atti di cui all'art. 35, comma 1, legge n. 833/1978, notificati tramite messo comunale;

b. i procedimenti relativi all'interruzione di gravidanza, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 194/1978;

c. tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal giudice tutelare da esso delegato.

PRESIDENZIALI SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI

Considerato che trattasi di procedimento in materia di famiglia in cui potrebbe, ipoteticamente, ricorrere l'ipotesi di obbligazioni alimentari attraverso un'interpretazione estensiva dell'art.83 co.3 lett. a DL 18 del 2020 alla stregua del Reg. 4/2009 CE.

Tenuto conto del preventivo e positivo parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e **considerato** che, nella specie, la volontà, espressamente e congiuntamente manifestata da entrambi i coniugi di addivenire alla separazione personale o al divorzio consente di ritenere che la comparizione personale può essere sostituita dalla dichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi, autenticata dal difensore, con cui venga espressamente confermata la volontà di non volersi riconciliare le suddette cause **verranno, tendenzialmente, trattate per iscritto ai sensi dell'art 83.comma 7 lett. h) DL n. 18/2020.**

La trattazione scritta sarà preceduta da un decreto del Presidente con cui i procuratori delle parti saranno invitati a depositare telematicamente entro il giorno prima dell'udienza dichiarazione sottoscritta dalle parti e dai difensori avente il seguente contenuto:

- 1) conferma della volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso
- 2) rinuncia a comparire personalmente
- 3) volontà di non riconciliarsi

e solo nel caso di divorzio congiunto

- 4) dichiarazione attestante la non avvenuta riconciliazione.

All'esito del deposito, il Presidente redigerà un verbale nel quale darà atto dello svolgimento dell'udienza senza la presenza delle parti e del deposito della citata dichiarazione e deciderà, dato atto della manifestata volontà di non riconciliarsi, se:

- fissare nuova udienza nel caso alcune delle condizioni della separazione o del divorzio, soprattutto, riguardanti i minori necessitassero di chiarimenti
- riservare la decisione (omologa o sentenza) riferendo in Camera di Consiglio.

E' fatta salva la possibilità per le parti di non depositare alcuna dichiarazione ovvero di ritenere necessaria la trattazione orale.

In tali casi il Presidente fisserà udienza in data successiva al 30.6.2020 per la comparizione personale delle parti.

UDIENZE PRESIDENZIALI SEPARAZIONI E DIVORZI GIUDIZIALI

Le udienze di separazione e divorzio giudiziale saranno tutte, tendenzialmente, rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 con previsione, se necessario, di udienze straordinarie a luglio e settembre, avendo cura di ricalendarizzare l'orario del ruolo prevedendo la trattazione di un procedimento ogni 20 minuti al fine di evitare alcun tipo di assembramento fuori dall'aula e con espressa raccomandazione agli avvocati e alle parti di rigoroso rispetto dello stesso salvo slittamento della trattazione della causa al termine delle altre con invito a ripresentarsi 20 minuti dopo la fissazione dell'ultimo procedimento.

Nei soli casi di rappresentata e condivisa urgenza l'udienza di comparizione personale verrà fissata entro il 30.6.2020 e sarà tenuta in aula 20 senza assistenza di cancelleria, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste dall'art. 83, comma sesto D.L. 18/2020 e con l'utilizzo dei presidi sanitari previsti (mascherina e guanti) con relativo scaglionamento orario come sopra descritto.

Fino al 30.6.2020 l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia sarà regolamentato dal servizio di vigilanza posto all'ingresso del Tribunale cui verrà consegnato il ruolo con l'oscuramento dei nominativi e consentito a partire da 10 minuti prima dell'orario fissato per l'udienza.

Le parti interessate dovranno, pertanto, conoscere il numero di ruolo della causa che li riguarda o essere accompagnate dal difensore.

UDIENZE ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

1. Le udienze ex artt. 569 c.p.c. che non rivestono generalmente carattere d'urgenza saranno rinviate a data successiva al 30.06.2020, non risultando praticabile, in ragione dell'eventuale presenza del debitore o dell'esperto stimatore, alcuna delle modalità previste dall'art. 83 co. 2 D.L. 18/2020.

Nel decreto di differimento si avrà cura di specificare che possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza de qua. I custodi procederanno a segnalare in via telematica al giudice eventuali problematiche connesse al loro incarico.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

Per tutte le altre udienze da tenersi davanti al G.E., anche se sollecitate dalla proposizione di ricorsi in opposizione, nonché nei casi in cui il debitore risulti costituito in giudizio con l'assistenza del difensore, si rimanda a quanto già stabilito in materia di contenzioso civile ordinario.

2. Attività dell'esperto stimatore

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente
- l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

3. Attività del custode giudiziario

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia...*), invece sono sospese fino al 30.6.2020:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati
- gli accessi presso il cespite pignorato ad eccezione delle seguenti ipotesi:
 - a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
 - b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. Attività di liberazione

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a

tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 30 giugno 2020 tranne ove si riscontrino le situazioni già sopra indicate, ossia:

- a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

Per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

Per tutte le udienze tenute dai Professionisti Delegati si rimanda a quanto stabilito da ultimo con Decreto del Presidente del Tribunale n.30, ove si è stabilito, per quanto qui di specifico rilievo:

- a) la revoca delle udienze di vendita già fissate nel periodo di sospensione;
- b) la revoca degli avvisi di vendita già depositati per i quali non è ancora stata fatta pubblicazione in PVP e la sospensione dell'attività di deposito degli avvisi di vendita fino al 30.04.2020.

Potranno invece essere tenute, esclusivamente, con trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lettera h) [o f) del DL n. 18 del 2020] le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previa comunicazione del PD con il quale le parti vengono invitate a non comparire all'udienza, avvisando che in assenza di contestazioni, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c. e trasmesso al GE per la dichiarazione di esecutività.

L'udienza potrà essere svolta presso lo studio del PD che nel trasmettere il verbale di approvazione dovrà altresì allegare le comunicazioni fatte a tutti i creditori e al debitore a mezzo raccomandata A.R. ove non costituito a mezzo difensore.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno proposte in via telematica al PD entro cinque giorni anteriori all'udienza fissata innanzi al PD e ove le stesse non siano risolte il GE fisserà udienza innanzi a sé dopo il 30 giugno 2020.

5. Vendite già fissate sino al 30 giugno 2020

Anche l'organizzazione degli uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma

anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Quanto detto impedisce di fatto la tenuta delle vendite in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica, in quanto, da un lato non può escludersi che gli offerenti possano richiedere l'ausilio tecnico di altri soggetti (secondo le regole all'uopo previste) e, dall'altro, la situazione sanitaria comprime verosimilmente la serenità degli offerenti.

Le indicazioni operative raccomandabili sono perciò le seguenti:

- a. per tutte le vendite telematiche fissate successivamente al 15.4.2020, va disposto il differimento a data successiva al 30 giugno 2020, mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del provvedimento di differimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE."
- b. i Professionisti Delegati dovranno comunicare ad eventuali interessati che il deposito di eventuali offerte sarà possibile indicativamente solo dopo il 15.5.2020 e il gestore incaricato delle vendite di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito in relazione alle vendite già fissate;
- c. ove nel frattempo fossero state già depositate delle offerte, il giorno in cui avrebbero dovuto tenersi gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti.
- d. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.
- e. la calendarizzazione delle nuove vendite, salvo diversa e successiva indicazione che potrà essere data in relazione all'evolversi della situazione, avverrà (tendenzialmente) a partire dal 30 giugno 2020 per le vendite fissate tra i mesi di marzo, aprile e metà maggio; e a partire dal 1 settembre 2020 per le vendite originariamente fissate fino al 30 giugno previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui alla vendita sospesa/differita.
- f. Lo Sportello Informativo sarà riaperto, indicativamente, il 1.5.2020, e l'attività, fino al 15 maggio 2020, sarà limitata solo a quella propedeutica alla formulazione delle offerte.

6. Emissione dei decreti di trasferimento ex art.586 cpc

Il GE potrà continuare ad emettere i decreti di trasferimento, dal momento che il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avviene esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica. Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. Esecuzioni mobiliari

Le udienze fissate nei pignoramenti mobiliari e da fissare nei pignoramenti presso terzi di nuova iscrizione saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 per l'eventualità che il debitore intenda comparire e svolgere attività processuale senza assistenza del difensore.

Nei casi in cui il debitore sia già costituito a mezzo difensore si rimanda a quanto già stabilito in materia di contenzioso civile ordinario.

Le vendite già fissate dall'IVG verranno tenute, ove possibile, esclusivamente con modalità telematica.

Per le vendite ancora da fissare il G.E. provvederà a indicare la data dell'udienza di riparto successivamente al 1 ottobre 2020, così da assicurare che IVG possa effettuare le attività prodromiche alle operazioni di vendita quando l'emergenza sanitaria in atto sia cessata, con eventuale richiesta al G.E. titolare del procedimento di ulteriori proroghe.

E' consentita comunque la fissazione di vendite in quelle procedure nelle quali le caratteristiche dei beni e della custodia consentano di effettuare le vendite stesse garantendo la più ampia pubblicità e partecipazione di tutti gli interessati.

Il G.E. provvederà a stabilire le nuove date per gli esperimenti di vendita secondo una calendarizzazione che terrà conto delle limitazioni normative in materia di circolazione delle persone.

Il G.E. sulla base delle sopra esposte indicazioni provvederà a emettere apposita circolare da inserire nei singoli fascicoli.

UDIENZE FALLIMENTARI, VERIFICHE STATO PASSIVO E PREFALLIMENTARI
--

- a) Le **udienze prefallimentari** che, come è noto, pur non essendo ricomprese nei procedimenti eccettuati dall'art. 83 co. 3 lett. a) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, hanno carattere di urgenza e sono per l'effetto sottratte alla sospensione feriale di cui alla L. 741/1969, saranno regolarmente tenute nel periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020, nella giornata del mercoledì. La loro trattazione non avviene ad udienza pubblica, ragion per cui sono escluse possibilità di assembramenti; saranno invece seguite scrupolosamente le disposizioni tese ad assicurare rispetto delle distanze di sicurezza e

le prescrizioni igienico sanitarie, come la chiamata individuale e ad orari sfalsati, mettendo a disposizione dispenser disinfettante. La possibilità che il fallendo intervenga in udienza in proprio, senza difensore, anche al fine di produrre documentazione contabile ed evitare una successiva possibile imputazione ai sensi dell'art. 217 e 220 l.f., nonché l'esigenza di sottoporre al contraddittorio i risultati dell'eventuale istruttoria officiosa, escludono generalmente la possibilità di ricorrere ad udienza c.d. cartolare, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del citato d.l. c.d. "Cura Italia", ovvero da "remoto", ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) con l'impiego della piattaforma Microsoft Teams (programma individuato dalla determina del Direttore Dgsia del 20 marzo u.s.). Tali modalità, d'intesa coi difensori, potranno essere comunque adottate quando il fallendo si sia già in precedenza costituito tramite difensore depositando memoria e documenti e non appaia perciò necessaria la sua partecipazione personale. In tal caso il G.d. emetterà un provvedimento indicante le modalità con cui è comunque assicurata la più ampia possibilità di contraddittorio.

- b) Le verifiche dello stato passivo avvengono sulla scorta della predisposizione di un progetto di stato passivo e dell'analisi delle istanze di insinuazione che, ai sensi dell'art. 93 co. 2 l.f. avviene in via esclusivamente telematica. Del pari, con le stesse modalità, avviene l'eventuale inoltro di osservazioni al progetto di stato passivo. L'udienza di verifica non richiede pertanto la necessaria presenza delle parti, né la sua trattazione richiede l'accesso dei privati o loro legali alle cancellerie. Trattandosi in genere di attività non urgente, è possibile prevedere:
- ✓ quelle da fissare per la prima volta con la sentenza di fallimento (verifica delle c.d. insinuazioni tempestive) saranno fissate a data successiva al 30 giugno p.v.;
 - ✓ quelle invece già previste (sia originariamente che a seguito del rinvio già disposto in quanto originariamente calendarizzate fra il 9 marzo ed il 15 aprile) dopo la data del 15 aprile 2020 saranno tenute nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie di cui sopra, nella giornata del venerdì, curando che non si formino assembramenti.
- c) L' approvazione degli stati passivi delle procedure più semplici avverrà, ove possibile, ai sensi del già citato art. 83 co. 7 lett. h) facendo depositare al curatore una relazione nella quale siano indicate l'esistenza di eventuali osservazioni al proprio progetto e le sue determinazioni al riguardo.
- d) I rendiconti e l'approvazione dei progetti di ripartizione saranno discussi analogamente, in questo caso in via prioritaria, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h), assicurando il contraddittorio nel caso in cui siano presentate delle osservazioni.
- e) In modo analogo si procederà per le eventuali udienze richieste dai procedimenti di concordato o di sovraindebitamento, ex L. 3/2012 e succ. modd., nonché da accordi di ristrutturazione dei debiti, fissando orari di trattazione separati da quelli previsti per altri procedimenti. In particolare, l'udienza di ammissione al concordato, ai sensi dell'art. 162 l.f., nonché le udienze di omologazione ben si prestano ad una trattazione cartolare mediante concessione di termine per memorie ed

eventuali integrazioni, mentre l'adunanza dei creditori può essere tenuta anche con il metodo della videoconferenza ai sensi del novellato art. 174 l.f.; in tal caso il curatore provvederà ad assegnare le credenziali e necessarie ai creditori interessati, ricordando comunque che la prassi assolutamente prevalente vede gli stessi manifestare il voto per iscritto, già prima dell'udienza ovvero nei 20 giorni successivi prescritti dall'art. 178 l.f.

- f) Le **opposizioni allo stato passivo** saranno svolte sulla scorta del deposito degli atti e dei documenti esclusivamente per via telematica (PCT). Pur essendo rette da un rito speciale di cognizione, lo stesse non scontano ragioni di urgenza e possono pertanto essere trattate con modalità analoghe a quelle previste per il contezioso civile ordinario, al cui paragrafo si rinvia.

Le **istanze dei Curatori** sono da tempo trattate in via telematica, attraverso l'applicativo ministeriale SIECIC, così da non richiedere l'accesso fisico alla cancelleria.

Gli **incontri con i curatori ed i legali delle procedure** potranno essere tenute nel periodo successivo al 15/4 previo appuntamento preso in via telematica, fissato dalla cancelleria attraverso agenda condivisa con il G.d., ad orari sfalsati di 15-30 minuti nella mattinata del giovedì, in modo da evitare la compresenza di più persone in attesa di colloquio, ovvero anche in questo caso sostituite da scambio epistolare per via telematica ovvero, se più opportuno, mediante videoconferenza.

LOCAZIONI

Sarà assicurato, **previa dichiarazione dell'urgenza**, il regolare svolgimento delle udienze dedicate alle convalide di sfratto ed alle discussioni previa ricalendarizzazione oraria delle stesse al fine di evitare assembramento di persone fuori dall'aula di udienza.

L'udienza di trattazione del merito potrà essere svolta limitando la presenza degli avvocati ai sensi della lett. h) o ne sarà disposto il rinvio oltre il 30.6.2020.

All'interno dell'aula accederanno solo parti e difensori del procedimento chiamato e saranno adottate tutte le cautele per il rispetto delle precauzioni anche all'esterno dell'aula.

DECRETI INGIUNTIVI

I procedimenti per ingiunzione proprio in ragione della struttura del procedimento senza contraddittorio non necessitano di alcuna linea direttiva essendo possibile la loro consueta trattazione secondo i turni settimanali già previsti.

UDIENZE PENALI

TUTTE LE UDIENZE SIA DELL'UFFICIO DIBATTIMENTO CHE DELL'UFFICIO GIP GUP VERRANNO CELEBRATE ESCLUSIVAMENTE IN AULE (5, 6, 13, 14 O ASSISE), CHE CONSENTANO LE NECESSARIE DISTANZE DI SICUREZZA FRA I PRESENTI SIA IN AULA, CHE NELLE PREDISPOSTE AREE DI ATTESA E CON L'UTILIZZO IN AULA DEI PRESIDI SANITARI PREVISTI (MASCHERINA E GUANTI)

UFFICIO DIBATTIMENTO

UDIENZE FILTRO

Le udienze “filtro” già fissate dal 15 aprile al 30 giugno 2020 per il numero cospicuo di procedimenti previsti in ciascuna udienza (min.40) in coerenza con la finalità di evitare gli assembramenti, e non ricomprendendo fascicoli di cui all'eccezione di cui all'art.83, c°3 DL 17 marzo 2020 n.18 verranno rinviate d'ufficio in coda alle udienze filtro già programmate e fissate dopo il 26 ottobre 2020, seguendo l'ordine di anzianità decrescente tabellarmente previsto.

PROCEDIMENTI CHIAMATI ALLE UDIENZE COLLEGIALI E MONOCRATICHE DAL 15 APRILE AL 30 GIUGNO 2020.

Tutti i procedimenti verranno rinviati d'ufficio fuori udienza a data successiva al 30 giugno, fatta eccezione per quelli previsti all'art.83, 3° c. DL 18/20, e per tutti quelli definibili in una udienza senza testimoni (perché istruibili con mera produzione documentale, o che presentano richiesta di riti alternativi o perché già rinviati per discussione o repliche).

Sarà cura del giudice procedente:

- a) disporre i rinvii in questione con provvedimento, comunque, tempestivamente comunicato antecedentemente alla data di celebrazione dell'udienza
- b) individuare i procedimenti che presentano carattere di urgenza ex art. 83, 3° c., lett. c) DL18/20, nonché quelli definibili senza testimoni o quelli a trattazione prioritaria (tra di essi rientrano i procedimenti con soggetti già sottoposti a misura cautelare anche con scadenza non prossima, sempre fatti salvi i provvedimenti restrittivi ulteriormente emanabili) che saranno comunque celebrati, dichiarandone anticipatamente e fuori udienza l'indifferibilità con ordinanza notificata alle parti **entro sette giorni** antecedenti all'udienza stessa.

I procedimenti non differibili per determinazione motivata del magistrato , nonché quelli previsti dalle lett. b) e c) 3° c. norma citata e quelli comunque definibili in una udienza senza audizione di testi (perché con rito alternativo o già fissati per discussione o repliche) **saranno trattati**

- a) svolgendo ciascun processo in modo che non si sovrapponga ad altri, tenuto conto degli adempimenti previsti e fissati, previa riduzione delle prove da assumere (non più di 2/3 testi per ciascun fascicolo) al fine di evitare comunque assembramenti anche all'esterno dell'aula di udienza; i procedimenti in questione verranno trattati tutti a porte chiuse e, ove possibile , con il sistema della videoconferenza ai sensi dell'art.146 comma 1 quater bis disp.att. c.p.p. previo decreto motivato del giudice ove l'imputato versi in stato di detenzione ovvero ove il testimone sia sottoposto a programma di protezione o per ragioni di sicurezza individuabili anche nell'attuale stato di emergenza sanitaria.
- b) **Saranno comunque rinviati i procedimenti che, per il numero degli imputati o delle persone offese, dovessero non consentire la celebrazione dell'udienza con modalità compatibili con le prescrizioni delle autorità sanitarie.**
- c) **da remoto** secondo il **Protocollo** sottoscritto unitamente al Procuratore della Repubblica con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e con il presidente della Camera Penale della Romagna in data 31.3.2020, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo.

GLI INCIDENTI DI ESECUZIONE

Gli incidenti di esecuzione che non abbiano ad oggetto istanze urgenti saranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020. Si devono considerare urgenti le istanze di continuazione, di rideterminazione pena, o sul titolo esecutivo che comportino, in caso di accoglimento, una scarcerazione ricadente nell'arco temporale dal 23 marzo al 30 giugno o in data prossima a tale termine.

I PROCESSI CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DI MESSA ALLA PROVA

I suddetti processi, ed eccezione di quelli in cui vi è già in atti già la relazione conclusiva dell'UEPE, verranno rinviati ad udienza successiva al 30 giugno 2020.

UDIENZE DIRETTISSIME

Le udienze dei procedimenti per direttissima aventi termini perentori di trattazione verranno celebrate fissando la presentazione degli arrestati innanzi al giudice in orario distanziato l'uno dall'altro, sempre con modalità da remoto secondo il citato Protocollo del 31.3.2020.

ISTANZE DI RIESAME

Le istanze di riesame avverso provvedimenti cautelari reali saranno celebrate da remoto o a porte chiuse, con decorrenza dei termini di legge a far data dal 15 aprile 2020.

ISTANZE *DE LIBERTATE*

Le istanze potranno essere inoltrate via PEC .

UDIENZE GIP-GUP

UDIENZE PRELIMINARI

Le fissazioni dei procedimenti chiamati in prima udienza fra il 15 aprile e il 30 giugno 2020 saranno mantenute solo qualora riguardino imputati sottoposti a misura cautelare o siano prossimi ai termini massimi di prescrizione, con riferimento agli ordinari tempi necessari alla definizione complessiva del procedimento; le udienze provenienti da rinvio saranno trattate, con completamento della fase processuale, previa ridefinizione degli orari di celebrazione, qualora necessaria a impedire assembramenti, in modo tale che intercorra fra una udienza e l'altra un tempo non inferiore a un'ora; costituiranno eccezione e saranno comunque rinviati i procedimenti che, per il numero degli imputati o delle persone offese, dovessero non consentire la celebrazione dell'udienza con modalità compatibili con le prescrizioni delle autorità sanitarie.

La ridefinizione degli orari di trattazione dell'udienza sarà comunicata anche all'ufficio della Procura della Repubblica con congruo anticipo, comunque, compatibile con l'attuale modalità di svolgimento del lavoro "da remoto" che interessa magistrati e personale amministrativo.

RITI ALTERNATIVI A SEGUITO DI GIUDIZIO IMMEDIATO

Trattandosi di procedimenti con imputati, in gran parte, detenuti, la fissazione delle udienze non subirà rallentamenti, salva l'adozione delle necessarie precauzioni nella individuazione degli orari, come previsto per le udienze preliminari; saranno effettuate verifiche per accertare se sarà necessario, e possibile, procedere con l'applicazione dell'art. 83 comma 12 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia del 20 marzo 2020 cui è seguito il Protocollo sottoscritto in data 31.3.2020 dal Presidente del Tribunale unitamente al Procuratore della Repubblica al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale della Romagna, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo.

La ridefinizione degli orari di trattazione dell'udienza sarà comunicata anche all'ufficio della Procura della Repubblica con congruo anticipo, comunque, compatibile con l'attuale modalità di svolgimento del lavoro "da remoto" che interessa magistrati e personale amministrativo.

CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO E INTERROGATORI DI GARANZIA

Trattandosi di udienze camerali soggette a termine perentorio, verranno regolarmente fissate; la sede e le modalità più idonee saranno concertate con la Direzione della Casa Circondariale di Ravenna; di norma si svolgeranno da remoto come da citato Protocollo del 31.3.2020.

UDIENZE CAMERALI PER RITI ALTERNATIVI RICHIESTI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE

Salva l'adozione delle necessarie precauzioni nella individuazione degli orari, saranno posticipate le definizioni di procedimenti con richiesta di messa alla prova (che difficilmente potrebbero essere gestite in tempi ragionevoli in fase di "esecuzione") e sarà ridotto il carico del ruolo di udienza con indicazione oraria tale da garantire le condizioni di sicurezza sanitaria nella celebrazione delle udienze con eventuale rinvio (fuori udienza) di quelle che non potranno essere celebrate.

UDIENZE DI OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE

Trattandosi di procedimenti che usualmente non hanno carattere di urgenza, saranno sospese le fissazioni e verranno disposti differimenti alle udienze autunnali, salvo eccezioni legate a valutazioni sulla maturazione dei termini di prescrizione.

INCIDENTI PROBATORI

Oltre a quelli con carattere di urgenza, per l'assunzione di prove indifferibili di cui all'art. 83 comma 3, lett. c) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, verranno fissate tutte le richieste avanzate dal P.M. o dai difensori solo quando relative all'assunzione di prove testimoniali nei confronti di soggetti appartenenti alle c.d. "fasce protette", con specifica attenzione ai tempi e alle modalità di celebrazione. A tale scopo, ove possibile, sarà realizzato un collegamento audio video dall'aula protetta ad una delle aule già sopra indicate che consentano il rispetto delle distanze di sicurezza.

UDIENZE GDP

RAVENNA FAENZA E LUGO

Valgono gli stessi criteri indicati per le udienze civili e penali del tribunale.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Direttore Dipartimento Sanità Pubblica Azienda USL Romagna, al Sig. Prefetto di Ravenna, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Ravenna, a tutti i Magistrati del Tribunale, a quelli del Giudice di Pace e a tutto il personale amministrativo.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Si comunichi, altresì, al CSM all'indirizzo settimana-emergenzacovid@cosmag.it

Ravenna, 3 aprile 2020

Il Presidente

Roberto Sereni Lucarelli



Firmato digitalmente da
SERENI LUCARELLI ROBERTO
C=IT

Deputato adew 03/04/2020

LA DIRIGENTE
Alessandra Migliani